



# ACiMGA

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI  
MACCHINE PER L'INDUSTRIA GRAFICA,  
CARTOTECNICA, CARTARIA,  
DI TRASFORMAZIONE ED AFFINI



## STATUTO ACIMGA

30 maggio 2017

---

Versione approvata dall'Assemblea Straordinaria

## TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

### Articolo 1 – Vision e mission

L'Associazione Costruttori Italiani Macchine per l'Industria Grafica, Cartotecnica, Cartaria, di Trasformazione e Affini - in forma abbreviata ACIMGA – con sede stabilita in un Comune della Repubblica Italiana, è l'Associazione delle imprese esercenti la fabbricazione di macchine, accessori, utensili e prodotti per le industrie grafiche, cartotecniche, cartarie ed affini, così come identificati dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa.

ACIMGA è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

ACIMGA è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale, con Autorità, Organizzazioni, Associazioni e simili, nazionali ed estere, per la tutela dei loro interessi di carattere generale sul piano interno ed internazionale;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, ACIMGA è impegnata a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati;
2. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

### Articolo 2 – Attività istituzionali

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello statuto confederale ed in raccordo alla propria mission, ACIMGA persegue i seguenti scopi:

1. rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico- economico, sindacale, legale e tributario;

2. ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati;
3. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore;
4. promozione e patrocinio di ogni iniziativa suscettibile di valorizzare direttamente o indirettamente la produzione nazionale di macchine, apparecchi, prodotti e servizi per le industrie grafiche, cartotecniche, cartarie ed affini, ridurre i costi di fabbricazione, di stimolare il consumo sul mercato interno ed estero;
5. supporto all'internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;
6. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;
7. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale;
8. organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di carattere scientifico, tecnico, economico e finanziario relativi all'attrezzatura degli impianti di produzione delle macchine grafiche, cartotecniche, cartarie ed affini, all'approvvigionamento dei materiali, al processo produttivo ed al relativo impiego, indicando le soluzioni più razionali sia ai soci che ai Pubblici poteri ed alla Pubblica opinione;
9. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;
10. ricerca dell'amichevole composizione di eventuali controversie sorte tra soci ove le stesse le vengano volontariamente sottoposte da tutti gli interessati.

Su delibera del Consiglio generale, ACIMGA ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.

ACIMGA non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere, acquistare partecipazioni societarie o partecipare a società o attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi; può aderire ad altre Associazioni, Reti di Impresa, Enti Nazionali ed esteri che per il loro oggetto possano contribuire alla migliore realizzazione delle sue finalità.

## TITOLO II – SOCI

### Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza della ACIMGA, possono aderire come soci effettivi le imprese industriali produttrici di beni con organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale. Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) esercitare, con carattere di continuità, attività industriali di costruzione di macchine, impianti accessori o parti per le industrie grafiche, cartarie, cartotecniche, di trasformazioni ed affini;
- c) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- d) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Associazione, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- e) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita;
- f) non essere in condizioni di insolvibilità;

- g) dichiarare esplicitamente di accettare senza condizioni il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria;
- h) dichiarare esplicitamente di accettare senza condizioni il presente statuto, il regolamento di attuazione e gli oneri connessi a tale accettazione.

Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi, i consorzi di produzione di beni costituiti dalle imprese di cui ai precedenti commi nonché imprese artigiane e cooperative, in tale secondo caso previo parere favorevole di Confindustria.

Sono ammesse formule di adesione realizzate attraverso convenzioni di inquadramento con gli Associati di territorio del sistema anche mediante partecipazione diretta ad ACIMGA di questi ultimi.

Possono inoltre aderire ad ACIMGA, in qualità di soci aggregati, altre realtà imprenditoriali, ivi comprese quelle erogatrici di servizi di specifica pertinenza per le industrie grafiche, cartotecniche ed affini, nonché le imprese, con sede legale estera, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentino elementi di complementarietà, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Ai fini del coordinamento con le imprese del settore rappresentato da ACIMGA, possono essere ammesse, quali soci simpatizzanti le imprese italiane che:

- svolgano attività di consulenza che siano interessate ad entrare in contatto più diretto con le realtà imprenditoriali dell'industria grafica, cartotecnica, cartaria, di trasformazioni ed affini;
- svolgano attività di supporto o propedeutiche allo svolgimento delle attività principali delle aziende italiane del settore dell'industria grafica, cartotecnica, cartaria, di trasformazioni ed affini.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle imprese di ACIMGA e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

## Articolo 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione e corredata dei bilanci degli ultimi due anni di esercizio.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

E' facoltà dei Proviviri e del Consiglio Generale promuovere una istruttoria volta a verificare la sussistenza dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio generale.

Il Consiglio generale accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso da comunicare entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

## Articolo. 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da ACIMGA e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e partecipano all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

Hanno diritto di elettorato attivo negli organi delle articolazioni merceologiche interne, se istituite.

Ciascun socio, infine, effettivo, aggregato e simpatizzante, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione ad ACIMGA nonché, solo i soci effettivi di utilizzare anche il logo confederale congiuntamente, e non disgiuntamente, al logo ACIMGA, nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, il regolamento di attuazione, il Codice Etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

In particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale, la quale viene approvata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da ACIMGA ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione/Federazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio Generale concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

## Articolo. 6 – Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

## TITOLO III GOVERNANCE

### Articolo 7 – Organi associativi

Sono organi di ACIMGA:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Presidente e i Vice Presidenti;
- d) gli Organi di controllo – Proviviri e Revisori contabili.

### Articolo 8 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a giorno dell'assemblea.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di luglio per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

Ai fini della votazione in Assemblea ad ogni socio effettivo viene attribuito un numero di voti calcolato in base al contributo versato che è proporzionato al fatturato annuo, indicato nel bilancio di esercizio depositato nell'anno in corso o, se non ancora pubblico, a quello relativo all'anno precedente.

I voti verranno attribuiti secondo la seguente progressione:

- n. 1 voti, in caso di fatturato annuo fino a € 5.200.000,00;
- n. 2 voti, in caso di fatturato annuo compreso tra € 5.200.000,00 ed € 10.400.000,00;
- n. 3 voti in caso di fatturato annuo compreso tra € 10.400.000,00 e € 41.400.000,00;
- n. 4 voti, in caso di fatturato annuo superiore a € 41.400.000,00.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

1. eleggere, ogni biennio dispari, il Presidente, i Vice Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività;
2. eleggere, ogni biennio pari i componenti elettivi del Consiglio generale;
3. eleggere, ogni quadriennio pari, i Proviviri e i Revisori contabili;
4. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa
5. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
6. modificare il presente statuto;
7. deliberare lo scioglimento di ACIMGA e nominare uno o più liquidatori;
8. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale o dal Presidente.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 ottobre di ogni anno.

## Articolo 9 – Consiglio generale

Il Consiglio generale è composto da un massimo di 15 membri, con diritto di voto:

1. il Presidente, l'ultimo Past President e i precedenti tre Past President, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, i Presidenti delle articolazioni merceologiche interne, se istituite;
2. i seguenti componenti elettivi:
  - a) n. da 4 a 10 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea secondo la procedura indicata nel regolamento di attuazione del presente statuto .

Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici e i Proviviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica due e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. E' ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a 2 bienni consecutivi, successivi a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio generale:

1. proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
2. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statuari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
3. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
4. sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva da proporre all'Assemblea;
5. approvare il bilancio preventivo;
6. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea
7. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini di ACIMGA;
8. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
9. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto;
10. determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle stesse;
11. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
12. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo regolamento di attuazione;
13. stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine di ACIMGA;
14. dirigere l'attività della ACIMGA nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del e controllarne i risultati;
15. deliberare sulle domande di adesione o delegare l'esercizio di tale funzione ad uno dei Vice Presidenti;
16. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
17. deliberare le sanzioni in accordo alla disciplina stabilita nel regolamento di attuazione;
18. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo regolamento di attuazione.

## Articolo 10 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio generale e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

1. la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
2. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi, anche con l'ausilio dell'ufficio di Presidenza;
3. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
4. l'esercizio, nei soli casi di urgenza, dei poteri del Consiglio Generale, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
5. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega specifica ai Vice Presidenti.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

## Articolo 11 – Commissione di designazione

La Commissione è composta da tre membri che possono essere imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President.

Il sorteggio avverrà nell'ambito di una seduta del Consiglio generale.

La Commissione deve insediarsi n. 6 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione potranno durare fino a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

## Articolo 12 – Vice Presidente

Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua fino a 4 Vice Presidenti, scelti unicamente tra i membri del Consiglio Generale eletti dall'Assemblea, con le rispettive deleghe, e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Consiglio Generale.

Successivamente l'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

Il Vice Presidente dura in carica un biennio, ed è rieleggibile per i due bienni successivi, con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti ed assolve ogni altro incarico temporaneo o permanente che gli venga conferito dall'Assemblea o dal Consiglio Generale o dal Presidente in particolari settori di attività dell'associazione ed in conformità a deleghe specifiche. Partecipa inoltre alle funzioni dell'Ufficio di Presidenza.

## Articolo 13 – Ufficio di Presidenza

Il Presidente forma e presiede l'Ufficio di Presidenza, cui fanno parte di diritto i Vice Presidenti ed al quale partecipa l'ultimo Past President, in qualità di invitato permanente.

L'Ufficio di Presidenza ha la sola funzione di coadiuvare il Presidente nell'adempimento delle sue competenze, e si riunisce secondo necessità, per la realizzazione di quanto deliberato dal Consiglio Generale.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

## Articolo 14 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Proviviri e i Revisori contabili.

I Proviviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3 cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente di altra organizzazione confederale. La carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

All'inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

## TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE

### Articolo 15 – Sezioni merceologiche

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento degli scopi statutari l'Associazione/Federazione può essere articolata in Sezioni che sono l'espressione dei comparti merceologici rappresentati ed hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e di rappresentare le esigenze di queste negli organi statutari.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberate dal Consiglio generale; lo stesso udito il parere delle imprese interessate, ha facoltà di raggruppare e suddividere i settori merceologici già costituiti in conformità a nuove necessità organizzative.

Il numero, la composizione, l'articolazione e le modalità di funzionamento delle Sezioni sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

## TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

### Articolo 16 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio Generale.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.  
Può nominare 1 o più Vice Direttori.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

### Articolo 17 - Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- a) contributi e quote di ammissione
- b) gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- c) gli investimenti mobiliari e immobiliari
- d) le erogazioni o lasciti a favore di ACIMGA

Il Fondo comune è indivisibile tra i soci.

## Articolo 18 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, , prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell'Associazione, è corredato da relazioni di certificazione.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

## Articolo 19 - Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea secondo le percentuali di cui al regolamento di attuazione del presente Statuto.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei 75% dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

## Articolo 20 – Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari annuali sono conteggiati e dovuti da tutti i soci, effettivi aggregati e simpatizzanti, per anno solare e secondo la delibera contributiva. Se l'ammissione del socio avviene nel corso dell'anno solare il primo contributo è limitato ai dodicesimi corrispondenti al periodo intercorrente tra la data della stessa ed il 31 dicembre. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'ACIMGA è tenuto al pagamento del contributo sociale per l'intero anno solare in corso se le dimissioni, il recesso o la cessazione del rapporto per

altro motivo avvengono entro il 30 settembre, mentre è tenuto anche al pagamento del contributo relativo all'intero anno solare successivo se le circostanze di cui sopra si verificano dopo il 30 settembre.

## **Articolo 21 – Copertura dei disavanzi**

I soci sono inoltre impegnati a coprire eventuali disavanzi risultanti dal bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea. Tale impegno di copertura viene calcolato in base ed in proporzione alla quota contributiva di ciascun socio.

## **Articolo 22 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.